

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Cristiana Maria Schena                  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Avv. Marina Santarelli                        | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Emilio Girino                            | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 29 novembre 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto di aver ricevuto dalla banca convenuta una fidejussione bancaria "a prima richiesta" rilasciata dalla Convenuta a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di affitto di un ramo di azienda. Il conduttore è risultato inadempiente e la garanzia è stata escussa, ma la banca non ha effettuato il pagamento dovuto.

Nelle proprie controdeduzioni la banca ha eccepito che la garanzia è stata estinta con la restituzione dell'originale della fideiussione, che ha allegato alle proprie controdeduzioni in fotocopia a colori. Ha inoltre eccepito che la fideiussione era stata rilasciata a garanzia della obbligazioni assunte di contratto di affitto di azienda da stipularsi tra il ricorrente ed il Sig. M.A., mentre la escussione è relativa ad un contratto di affitto stipulato con atto pubblico tra il ricorrente e la Sig.ra P.M. che reca una data anteriore a quella della fideiussione escussa.

In replica alle controdeduzioni il ricorrente, che, precedentemente, aveva allegato fotocopia del documento fideiussorio in bianco e nero, ha allegato anch'esso fotocopia del medesimo documento a colori, chiedendo un confronto. Sempre in tale sede il ricorrente ha replicato che probabilmente l'estensore del documento fideiussorio ha fatto confusione con i nomi dei soggetti implicati, ma il contratto di affitto di azienda è il medesimo ed è l'oggetto della garanzia fideiussoria.

Il ricorrente insiste quindi per l'accoglimento delle sue domande.

### DIRITTO

Giova precisare che entrambe le parti fanno riferimento ad una identica fideiussione bancaria che reca il n. 63583 e la data del 9 maggio 2011. In tale fideiussione la banca si è costituita garante del puntuale adempimento da parte del conduttore delle obbligazioni da esso assunte



in un contratto di affitto di ramo di azienda che sarebbe stato in seguito stipulato con il sig. M.A., identificato con precisione nel testo della fideiussione (luogo e data di nascita, C.F.)

Nel reclamo e poi nel ricorso il ricorrente insiste per l'escussione della suddetta garanzia in riferimento ad un contratto di affitto di ramo di azienda intercorso con la Sig.ra P.M., contratto stipulato in data 27 aprile 2011.

Dall'esame del testo della fideiussione bancaria escussa appare evidente che essa è una fideiussione "a prima richiesta", ma non è una garanzia autonoma. Ne deriva che essendo la fideiussione caratterizzata dall'elemento dell'accessorietà, il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, e quindi sussiste una relazione d'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947). Non appare quindi possibile escutere una fideiussione che garantisce le obbligazioni assunte dal Sig. P.M. assumendo l'inadempimento della Sig.ra M.A.

In simile contesto, il ricorso non può essere accolto ed ogni altra questione risulta assorbita.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO